

IL DIRETTORE

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto l'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38, di approvazione del "Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la circolare n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

Visto l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

Vista la determinazione del Vicedirettore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Monopoli – del 27 marzo 2013, prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

DT II - LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Ufficio Monopoli per la Liguria

VISTO l'articolo 4 della Legge 3 maggio 2019, n. 37 – Legge Europea 2018, rubricato (*Criteria di rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi – Caso EU - Pilot 8002/15/GROW*), con cui sono state apportate modifiche all'articolo 24 comma 42 del decreto - legge 6 Luglio 2011, n. 98 – convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevedendo, in sede di istituzioni delle rivendite, i seguenti criteri:

- I. distanza non inferiore a 200 metri;
- II. rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti, in sostituzione del criterio della “produttività minima”;

Rilevato come il prefato art. 4 della Legge Europea n. 37/2019, nel modificare l'articolo 24 comma 42 del Decreto Legge n. 98/2011, convertito nelle Legge n. 111/2011, ha previsto in sede di istituzione delle rivendite il rispetto sia del criterio del rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti, in sostituzione del criterio della “produttività minima”, sia del criterio della distanza tra rivendite, non inferiore a 200 metri;

Considerato che, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 3 del D.M. n. 38/2013, occorre formulare lo schema di piano per l'istituzione delle rivendite ordinarie entro il 31/10/2020, in relazione alle proposte di istituzione per le quali sussiste una esigenza di servizio, nel rispetto dei parametri di distanza cui all'articolo 2 del D.M. n. 38/2013 e del rapporto rivendite/abitanti stabilito dall'articolo 4 della Legge Europea n. 37/2019;

Considerato che nel I semestre 2020 sono pervenute n. 5 proposte di istituzione di nuovi punti vendita di cui:

- n. 1 nel Comune di Albenga (SV) per la quale, considerata la situazione abitativa e commerciale della zona, rilevato che nel comune risultano, in base all'indice Istat al 31/12/2019, n. 24.061 abitanti e la presenza sul territorio di 21 rivendite tabacchi, non si riscontrano carenze nel rapporto domanda e che è ampiamente superato il limite stabilito dall'art 2 comma 5 del D.M. 38/2013 modificato dall'art. 4 della Legge 37/2019 ovvero di una rivendita ogni 1.500 abitanti che consente l'istituzione di un nuovo punto vendita;
- n. 1 nel Comune di Rapallo (GE) per la quale, considerata la situazione abitativa e commerciale della zona, rilevato che nel comune risultano, in base all'indice Istat al 31/12/2019, n. 29.672 abitanti e la presenza sul territorio di 23 rivendite tabacchi attive non si riscontrano carenze nel rapporto domanda e che è ampiamente superato il limite stabilito dall'art 2 comma 5 del D.M. 38/2013 modificato dall'art. 4 della Legge 37/2019 ovvero di una rivendita ogni 1.500 abitanti che consente l'istituzione di un nuovo punto vendita;
- n. 1 nel Comune di Genova (GE) per la quale, considerata la situazione abitativa e commerciale della zona, rilevato che nel comune risultano in base all'ultimo indice Istat al 31/12/2019, n. 574.090 abitanti e la presenza sul territorio di 492 rivendite tabacchi non si

DT II - LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Ufficio Monopoli per la Liguria

riscontrano carenze nel rapporto domanda e che è ampiamente superato il limite stabilito dall'art 2 comma 5 del D.M. 38/2013 modificato dall'art. 4 della Legge 37/2019 ovvero di una rivendita ogni 1.500 abitanti che consente l'istituzione di un nuovo punto vendita;

□ n. 1 nel Comune di San Remo (IM) per la quale, preso atto della situazione abitativa e commerciale della zona, non si è riscontrato un numero sufficiente di locali commerciali tali da poter indire una gara d'appalto;

□ n. 1 nel Comune di Savona (SV) per la quale non è soddisfatto il requisito della distanza minima previsto dall'art. 2 c. 3 del DM 38/2013, compatibile con le modifiche apportate dalla L. n. 37/2019;

Tenuto conto che le proposte per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie da considerare per la predisposizione dello schema di piano da pubblicare entro il 31/10/2020 sono soltanto quelle che rientrano nei parametri di distanza e del rapporto rivendite/abitanti stabilito dall'articolo 4 della Legge Europea n. 37/2019;

Considerato, inoltre, che le proposte di istituzione di rivendite ordinarie da inserire nello schema di piano devono riguardare zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio che giustificano l'assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamati, per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita sul territorio;

Accertato che nessuna delle segnalazioni pervenute nel I semestre 2020 risponde ai suddetti requisiti e che nell'ambito di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per la Liguria non sussistono presupposti tali da giustificare un ampliamento dell'attuale rete ordinaria di vendita

DISPONE

che il presente schema di piano non preveda alcuna istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nell'ambito delle zone di competenza di questo Ufficio dei Monopoli, nel I semestre del 2021, tenuto conto della insussistenza di effettive esigenze di servizio tali da giustificare un ampliamento dell'attuale rete di vendita.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO AD INTERIM

Andrea M. Zucchini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993